

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, in Sansepolcro, Via Bartolomeo della Gatta n. 111, presso la sala dell'ex Foro Boario, alle ore ventuno e dieci.

A richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**CENTRO INTERNAZIONALE FEDERATIVO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO**" (in breve anche **CENTERVOL**), con sede in Sansepolcro (AR), Via Bartolomeo della Gatta n. 111 (c.f.: 94043660482), iscritta nel Registro del Volontariato, Sezione Provinciale di Arezzo al n. 144 e nell'elenco regionale con Decreto n. 456 del 7 dicembre 1996.

Io sottoscritto Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono recato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria di detta Associazione.

Ho avuto la presenza del signor Vanni Angiolo, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 6 settembre 1947 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:

- a) che la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi in questo luogo, alle ore venti e trenta ed in seconda convocazione, sempre nello stesso luogo, per oggi alle ore ventuno mediante lettera raccomandata in data 22 agosto 2020 consegnata a mano a tutti i soci;
- b) che del Consiglio Direttivo, sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Sicari Domenico, Bianconi Maurizio, Tofani Simona, Cherubini Paolo Emilio, Canestrini Raniero, Santi Leonardo e Sensi Gilberto;
- c) che sono presenti, personalmente o per deleghe, che verranno conservate agli atti sociali, numero otto soci su un totale di nove soci risultanti dal Registro Soci.
- d) che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente Manenti Cinzia;
- e) che del Collegio dei Probiviri è presente il Consigliere Ciavattini Mauro;
- f) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente;
- Approvazione e adeguamento statuto in base alla legge di riforma;
- Approvazione programmi 2020;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente previamente informa l'assemblea che la prima convocazione fissata per oggi alle ore venti e trenta è andata deserta e che gli argomenti di cui al punto tre all'ordine del giorno saranno trattati e verbalizzati in separato contesto.

Aperta la discussione sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, prende la parola il Presidente il quale comunica ai soci che, in considerazione della entrata in vigore della riforma del Terzo Settore

**Registrato ad Arezzo
il 22/09/2020
al n. 8181/1T**

(Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche), è necessario modificare lo statuto vigente; si è quindi predisposto un nuovo statuto aggiornato a detta normativa composto di cinquantotto articoli, che i soci hanno già avuto modo di conoscere prima d'ora.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera:

A) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale integralmente rivisitato e adeguato alla normativa del cosiddetto "Terzo Settore", statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e che verrà depositato e pubblicato ai sensi di legge, omessane la lettura da parte di me Notaio per volontà del comparente.

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore ventuno e trenta.

Il comparente richiede le agevolazioni ai fini dell'imposta di bollo e di registro in virtù di quanto disposto dagli articoli 82 e 104 1° comma del Codice del Terzo Settore.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in tre pagine intere e parte della quarta di un foglio e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.

F.to: Vanni Angiolo, Carmelo Gambacorta Notaio.

Allegato "A" al n. 24482 della Raccolta

**CENTRO INTERNAZIONALE FEDERATIVO DI SERVIZI PER
IL VOLONTARIATO-ODV**

SEZIONE I - Denominazione e natura giuridica dell'Ente

Articolo 1. E' legalmente costituita la Federazione denominata "Centro Internazionale Federativo di Servizi per il Volontariato-ODV". La denominazione è abbreviata in "CENTERVOL-ODV" che, d'ora in poi, per brevità, sarà, chiamato "Centro".

Articolo 2. L'Ente Centervol-ODV è una associazione di volontariato costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

SEZIONE II - Finalità e organizzazione

Articolo 3. Il Centro ha come simbolo il Segno distintivo internazionale cui alla Legge 11/12/85 - triangolo equilatero blu su fondo arancione - personalizzato con caratteri bianchi (sotto la base del triangolo) dalla denominazione "Centro Internazionale Federativo di Servizi per il Volontariato-ODV" (o dalla sigla "Centervol ODV") e (in alto sopra il triangolo) dal motto "Unum quiddam fit ex multis". Il simbolo e le denominazioni non possono essere adottate senza il preventivo assenso scritto del Centro stesso che provvede al loro deposito a norma di legge.

Articolo 4. Il Centro è costituito: da persone singole e enti del terzo settore e senza scopo di lucro ed in particolare per il 75% dalle associazioni di volontariato e dalle Federazioni di Volontariato, d'ora in poi chiamate 'Associazioni', legalmente e liberamente costituite ed operanti nel territorio nazionale o all'estero al fine di svolgere attività di volontariato prestata in modo determinante e prevalente dai loro aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 5. Il Centro ha durata illimitata, ha struttura ed organizzazione democratiche, non ha fini di lucro, è volontario, apolitico, apartitico, aconfessionale, si ispira a principi di rettitudine morale, di solidarietà, di altruismo e di rappresentanza di volontariato, si caratterizza per l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché per la gratuità delle prestazioni fornite. Gli aderenti delle singole Associazioni componenti il Centro, per ogni forma effetto della adesione di queste ultime al Centro stesso, costituiscono, pur nelle singole autonomie e specificità associative, un'unica entità operativa negli eventi di carattere generale che richiedono la loro mobilitazione coordinata. In quanto Organizzazione di Volontariato, essa è liberamente costituita al fine di svolgere attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro e senza confini territoriali di intervento ed esclusivamente per fini di solidarietà ed a favore delle persone fisiche e giuridiche e delle Autorità che legittimamente

- o per convenzione - ne chiedono l'intervento.

Articolo 6. In quanto Organizzazione di volontariato, il Centro si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti volontari e soci (da ora in poi denominati aderenti). Tali prestazioni non possono essere retribuite nemmeno dai beneficiari. Agli aderenti possono essere soltanto rimborsate dal Centro le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalla legge. La qualità di aderente del Centro è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto lucrativo con il Centro stesso. Il tutto nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7. Il Centro ha sede legale in Sansepolcro, Via Bartolomeo della Gatta n.111 e può avere succursali operative e amministrative in ogni città del territorio nazionale o all'estero. La modifica della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, su delibera del Consiglio Direttivo, non costituisce modifica del presente Statuto.

Articolo 8. L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Il Centro, in quanto Federazione o Centro di Servizio, oltre ad offrire alla collettività il servizio gratuito di tutti gli aderenti delle associazioni federate negli eventi di carattere generale, come espresso nell'articolo 5, ha le seguenti finalità: sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di

volontariato erogando le proprie prestazioni sotto forma di servizi specialistici con particolare riferimento alla consulenza fiscale, alla formazione del personale, alla sperimentazione di nuove metodologie di intervento; approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti. anche formulando proposte agli organi pubblici, locali, nazionali ed internazionali; offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumere iniziative di formazione e di qualificazione nei confronti degli aderenti delle organizzazioni di volontariato; offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato; sensibilizzare ed informare sui temi e sui problemi del volontariato attraverso lo studio e la ricerca nei settori relativi; promuovere nelle stesse materie convegni simposi, conferenze e cerimonie ovvero effettuare indagini e pubblicazioni su tali materie; difendere e tutelare gli interessi delle organizzazioni di volontariato; tutelare gli interessi e la salute del cittadino in tutte le sue dimensioni: fisiche, psichiche e sociali; realizzare in campo locale, nazionale e internazionale tutte le azioni connesse alle precedenti finalità e assumere ogni iniziativa che, a tal fine, risulta idonea.

Articolo 9. Il Centro, in quanto Organizzazione di Volontariato, nel quadro del raggiungimento delle finalità di interesse generale che in particolare si esplicano in azioni volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana, dei gruppi e della collettività, rivolgendosi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli Aderenti del Centro stesso, ha quali finalità, considerata la sua natura polifunzionale, lo svolgimento di tutte le attività di volontariato, sia operative, sia didattiche, sia culturali, consentite dall'Ordinamento Giuridico alle Associazioni di Volontariato, con particolare riferimento (assunte le eventuali necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle relative attività) a quelle a favore di minori, anziani, portatori di handicap, malati terminali, tossicodipendenti, emarginati, detenuti, dimessi dal carcere, immigrati, richiedenti asilo politico, soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, a quelle relative al trasporto in auto, eli e aereo ambulanza di organi e sangue, feriti e degenti, a quelle pertinenti alle funzioni ambulatoriali o connesse al telesoccorso, a quelle pertinenti al rintraccio di persone e cose, alla vigilanza del territorio, all'antincendio boschivo al monitoraggio e alla tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti socio-politiche territoriali e strutturali, a quelle pertinenti alla sensibilizzazione e all'informazione sui temi e sui problemi afferenti le suddette finalità, a quelle pertinenti all'istituzione di corsi autogestiti o in collaborazione con altri Enti ed Associazioni per la formazione, la qualificazione, l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione, nei settori suddetti, con particolare riferimento a quelli tipici del volontariato, a quelle relative all'aggiornamento e alla formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e degli studenti nelle materie suddette; a quelle pertinenti alla pubblicazione e alla spedizione di riviste depliant e materiale informativo vario, alla raccolta di fondi per le attività di volontariato o per casi specifici di solidarietà, anche mediante la promozione e l'organizzazione di gite, escursioni e viaggi, la programmazione teatrale e cinematografica, la

promozione di attività artistiche, ricreative, sportive, culturali, giornalistiche e scientifiche, la gestione di ostelli o di case di accoglienza, di cura, di recupero e di riabilitazione per portatori di handicap, per emarginati, tossicodipendenti, malati terminali, disagiati, immigrati, e l'assunzione di ogni iniziativa che, a tal fine, risulta idonea.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 10. Le finalità di cui all'articolo 8 possono essere raggiunte dal Centro autonomamente o in collaborazione o in convenzione con altre Associazioni con o senza personalità giuridica pubbliche o private, nazionali od estere.

SEZIONE III - I soci

Articolo 11. I soci del Centro, sono divisi in cinque categorie. 1) Soci fondatori: appartengono a questa categoria, salvo quanto disposto dal successivo articolo 33. le Associazioni inizialmente formanti il Centro; 2) *Soci Ordinari*: sono rappresentati dalle Associazioni i cui statuti si ispirano (compatibilmente con la loro natura giuridica) ai principi fondamentali di cui ai precedenti articoli 4 e 5; 3) *Soci onorari*: tale qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo alle Associazioni distintesi nei vari campi sociali che apportino prestigio alle attività del Centro. 4) *Soci sostenitori*: sono le Associazioni che apportano il proprio contributo economico o in attrezzature, in beni mobili e immobili.

Articolo 12. La domanda di adesione al Centro firmata dal Legale Rappresentante della Organizzazione Richiedente e, se richiesta dal Consiglio, dalla copia del verbale di delibera della Assemblea dei soci - o del Consiglio Direttivo - che a maggioranza decide di farne parte -, dello Statuto e di una relazione (firmata dallo stesso legale Rappresentante) sulle attività svolte dalla Organizzazione negli ultimi sei mesi, viene sottoposta per l'approvazione al Consiglio del Centro. Il Consiglio può deliberare solo sulla documentazione prodotta ovvero incaricare un consigliere di svolgere un accertamento sulla Organizzazione richiedente prima di ratificarne la delibera: quest'ultimo disposto può applicarsi solo per le Associazioni che non hanno alcun tipo di riconoscimento giuridico. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti senza che il consigliere incaricato esprima il parere, lo stesso si intende positivamente espresso.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 13. L'iscrizione al Centro, in quanto Organizzazione di Volontariato, è aperta anche a tutte le persone senza alcuna discriminazione purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i minori di diciotto anni, l'iscrizione è ammessa solo con l'assenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Ai fini della legalità di intervento del Centro nei settori in cui è richiesta l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale ovvero il possesso di brevetti o di specializzazioni, è considerato titolo obbligatorio di ingresso e di permanenza - nei sopradetti settori operativi - il possesso di tali qualifiche. Requisiti minimi per l'ammissione dell'aspirante aderente sono: avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana e non avere riportato condanne penali definitive per delitti non colposi. Dopo centoventi giorni dalla delibera di ingresso nel Centro (comunicata all'interessato mediante lettera ordinaria), il nuovo aderente deve produrre - pena la decadenza automatica dallo stesso in caso di non produzione - i documenti, gli attestati, le certificazioni e quant'altro indicato o dichiarato nella domanda stessa.

Articolo 14. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio. Tale quota non potrà mai superare il valore corrispondente alla spesa per affrancare trecento lettere ordinarie con peso minimo a destinazione interna. La quota annuale di ingresso si intende sempre anticipata (rispetto all'annualità in corso) e può essere frazionata ovvero calcolata in proporzione al rateo del residuo al 31/12.

Articolo 15. Ai nuovi Aderenti sarà richiesto, in fase di ammissione, un contributo una-tantum per spese di segreteria. Tale contributo, fissato dal Consiglio, non potrà mai superare il doppio della quota, sociale.

Articolo 16. Solo gli Aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle Assemblee straordinarie od ordinarie del Centro in quanto Organizzazione di Volontariato, alle riunioni dei vari organi collegiali ovvero svolgere le attività assegnate dal presente Statuto o delegate dagli stessi organi collegiali ovvero pertinenti alle loro cariche sociali. Solo agli Aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali sono inviate le lettere circolari per ogni esigenza del Centro. Inoltre esse possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali ed esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio

direttivo.

Articolo 17. L'iscrizione al Centro è aperta a tutte le Associazioni senza alcuna discriminazione, salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5.

Articolo 18. Le Associazioni del Centro sono tenute: a comunicare al Centro, entro quindici giorni, il loro cambio di sede legale od operativa ed eventuali nuovi numeri telefonici; al versamento di un contributo annuale, a titolo di quota associativa (sempre anticipata rispetto all'annualità in corso), pari, al massimo, alla somma corrispondente per affrancare trecento lettere a destinazione interna e a peso minimo, indipendentemente dal numero degli iscritti. La quota è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro e ne è concesso il pagamento anticipato per un periodo massimo di dieci anni; su tale pagamento, (non rimborsabile in caso di perdita della qualifica di socio) non decorrono interessi.

SEZIONE IV - Gli organi e le cariche sociali

Articolo 19. Sono organi del Centro: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, la Commissione Scientifica e Didattica, e l'Organo di Controllo. Sono cariche del Centro: il Presidente, il Direttore Operativo, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente, il Presidente della Commissione Scientifica e Didattica, il Presidente del Collegio dei Probiviri del Centro nonché il Responsabile dell'Organo Deliberante e il Responsabile dell'Organo di Controllo del Centro di Servizio. Salvo quanto espressamente disposto dal presente Statuto- l'Assemblea dei soci elegge - per votazione spontanea, palese o segreta se richiesta - in quest'ultimo caso - da almeno un quinto degli elettori presenti - i componenti dei vari organi sociali; i componenti eletti nominano al loro interno le relative cariche sociali. Tutti gli eletti in un organo sociale restano in carica tre anni (con scadenza uniforme e simultanea - anche per i subentranti - al 31/12 del terzo anno) e sono rieleggibili in fase di costituzione del Centro la cariche sociali sono determinate nell'atto costitutivo dagli associati fondatori. Tutte le cariche sociali ed ogni altra attività delegata dagli organi sociali sono a titolo onorario.

Articolo 20. Tutte le decisioni collegiali sono prese a maggioranza semplice salvo i casi previsti dal presente Statuto-Regolamento. In tutti gli organi sociali possono intervenire su autorizzazione di chi li presiede, senza diritto di voto, soci e non, esperti nelle materie trattate, relativamente a specifici argomenti. I verbali di ogni adunanza devono essere trascritti in apposito libro legale a firma di chi ha presieduto la riunione e dal segretario, seduta stante eletti, con gli eventuali scrutatori, qualora non intervengano, i rispettivi aventi diritto. Le delibere degli organi collegiali validamente prese, sono obbligatorie anche per i dissenzienti o non intervenuti.

Articolo 21. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria e vi partecipano tutti i soci. Ogni socio dispone di un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Articolo 22. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e, in caso di conferma dell'esclusione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri con la procedura di cui all'art. 33 del presente statuto.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Nel caso della decadenza di una Organizzazione, qualunque ne sia la causa, i suoi iscritti, cariche sociali o componenti gli organi sociali del Centro, hanno facoltà di permanere nel Centro (per tutta la durata del loro mandato) con le loro rispettive funzioni e, di diritto su loro richiesta-transitare, senza alcuna formalità, in una delle Associazioni componenti il Centro quali soci ordinari oppure assumere la qualifica di Socio Ordinario (singolo Aderente) del Centro.

La perdita della qualifica di componente del Centro per morosità (Organizzazione o singolo), consente sempre di effettuare una nuova domanda di ingresso nel - Centro, corredata, in questo caso, anche da una relazione sulle motivazioni dell'istanza.

Articolo 23. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno dal Presidente, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Organo di Controllo o dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria può essere convocata direttamente dal Presidente, da tre Consiglieri, dal presidente dell'organo di controllo dal Presidente del Collegio dei Probiviri od indirettamente con lettera raccomandata e motivata indirizzata al Consiglio, firmata da almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare (l'Assemblea può essere convocata anche con avviso su pubblicazione del Centro); tali lettere devono essere indirizzate, anche telematicamente, ai Presidenti (Legali Rappresentanti) delle Associazioni componenti il Centro presso la loro sede legale, con almeno, dieci giorni di anticipo sulla data dell'adunanza ovvero ai singoli aderenti del Centro. Qualora la lettera sia indirizzata ai Presidenti sarà loro cura notificare agli aventi diritto (o delegati) la convocazione della Assemblea. L'avente diritto può farsi

rappresentare, ad ogni effetto, da persona munita di apposita delega.

Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. E' sempre ammessa la ratificazione delle delibere del Consiglio prese in casi di urgenza o in particolari situazioni.

Articolo 24. L'Assemblea è di diritto presieduta dal Presidente del Centro. Spetta al presidente della Assemblea, (di diritto o all'uopo nominato) constatare e far constatare la validità della Assemblea, il rispetto dell'ordine del giorno e il diritto di intervento alla medesima.

Articolo 25. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 26. L'Assemblea straordinaria delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*; delibera lo *scioglimento*; delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Articolo 27. All'ordine del giorno della Assemblea Straordinaria possono essere iscritti, limitatamente al tempo a disposizione, anche argomenti vari richiesti dagli aventi diritto, comunicati al Presidente mediante lettera raccomandata almeno due giorni prima della apertura della Assemblea o posta certificata (PEC). Ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, il verbale può essere redatto da un Notaio che fungerà da segretario. L'Assemblea straordinaria non può essere convocata nei giorni delle festività nazionali e nel periodo che va dal 5 agosto al 25 agosto.

Articolo 28. È ammessa l'Assemblea Straordinaria referendaria per corrispondenza per temi specifici già discussi in precedenti riunioni. Spedite le lettere con l'oggetto su cui si chiede le deliberazioni, si attende il ritorno delle schede di risposta entro quindici giorni. Eventuali scritte diverse da quelle indicate rendono nulle le schede. L'Assemblea per corrispondenza sarà valida con almeno un terzo delle risposte; allo scrutinio possono partecipare tutti gli aventi diritto a partecipare alle Assemblee. Accertata l'identità dell'associato che partecipa e vota il Presidente aprirà la busta ed

estrarrà la scheda di votazione.

Articolo 29. Il Consiglio Direttivo è composto da sei a quindici consiglieri, fra cui: il Presidente (che lo presiede di diritto), il Direttore Operativo, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente, il Presidente della Commissione Scientifica. e Didattica nonché il Responsabile e due componenti dell'Organo Deliberante del Consiglio Federale. È ammessa, per quanto compatibile, giuridicamente e con il presente Statuto Regolamento, la sovrapposizione delle suddette cariche. In fase di formazione, nel primo triennio, il Consiglio Direttivo è formato dai Presidenti (legali rappresentanti) delle Associazioni fondatrici.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 30. Il Consiglio si riunisce *almeno* due volte l'anno su convocazione anche telefonica del *Presidente o del Direttore Operativo* o su richiesta di almeno un consigliere indirizzata al Presidente. Il Consiglio è validamente formato, in prima convocazione con la totalità dei convenuti rispetto agli *aventi diritto in seconda convocazione, qualunque* sia il numero dei convenuti, con il limite minimo di quattro. E' sempre ammessa la ratifica degli atti presi dal Presidente in caso di urgenza o in particolari situazioni.

Articolo 31. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni ed ha le seguenti competenze: delibera su tutte le questioni inerenti la gestione ordinaria del Centro; delibera sulla ammissione delle nuove Associazioni e dei nuovi soci e sulla determinazione delle quote sociali; amministra il patrimonio sociale ed elabora il bilancio associativo; elabora le norme di attuazione del presente Statuto; può delegare le proprie attribuzioni, per singoli atti o per determinate attività, a singole persone o a determinati gruppi o comitati di lavoro; dà esecuzione ai deliberati della assemblea; esercita una generale vigilanza sulle Associazioni componenti il centro; decide organizza e coordina le attività riguardanti le Associazioni componenti; fa decadere per motivi disciplinari una Organizzazione componente quando ricorrono i presupposti della evidenza.

Articolo 32. Il Consiglio, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di una Organizzazione o da un Aderente che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione al Centro, può, in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto: 1. formulare, un richiamo scritto nei confronti della Organizzazione o dell'Aderente diffidandolo da proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio; 2. richiedere, alla Organizzazione, in nome del suo Presidente (Legale Rappresentante), o all'Aderente di rettificare o smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi; 3. deferire l'Organizzazione o l'Aderente al Collegio dei Probiviri.

Articolo 33. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri è validamente formato con almeno due presenti. Dei membri, uno deve far anche parte dell'Organo di Controllo del Consiglio Federale. I membri effettivi nominano al loro interno il Presidente del collegio dei probiviri. Esso si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Collegio o di uno dei suoi membri. Il Collegio dei Probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti delle Associazioni e dei singoli Aderenti che contravvengono alle norme del presente Statuto-Regolamento ovvero compromettono il prestigio o gli interessi del Centro. Le sue decisioni sono espresse con lodo. In caso di controversie tra associati, tra associati ed organi sociali o tra gli organi stessi, il Collegio dei Probiviri è investito delle funzioni di collegio arbitrale. Per il solo fatto della accettazione del presente Statuto, l'Organizzazione e i suoi rappresentanti o componenti ovvero il singolo aderente, accettano la devoluzione al Collegio di ogni controversia interna che ritenessero, di dover sollevare, rinunciando con ciò ad adire organismi, anche giudiziari, esterni. I lodi del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Il Collegio dei Probiviri inoltre: ha libero accesso a tutti i libri sociali; può richiamare ai propri compiti collegialmente gli organi sociali e singolarmente i loro componenti; può far decadere il Presidente Onorario; ha diritto di veto sui deliberati della Assemblea. Quest'ultimo diritto, che va sempre motivato, può essere usato una sola volta per la stessa mozione o provvedimento.

Articolo 34. Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni d'ufficio oppure su richiesta di qualsiasi componente delle Associazioni del Centro o di soggetti esterni mediante domanda scritta e motivata inviata con lettera raccomandata al Presidente del Centro il quale, entro il termine di trenta giorni, esperisce quanto è in suo potere per rimuovere il fatto che ha causato la domanda. Trascorso tale termine, senza risultato, il Presidente è obbligato ad inviare al Collegio dei Probiviri l'istanza con una propria relazione motivata.

Articolo 35. Il Presidente del Collegio dei Probiviri o un componente del Collegio designato dal Collegio stesso, può subentrare - in caso di necessità momentanea - in tutte le cariche e in tutte le figure sociali per il periodo necessario a rimuovere il fatto che ha determinato il subentro.

Articolo 36. La Commissione Scientifica e Didattica è composta da tre a sei membri effettivi. La *Commissione* Scientifica, e Didattica è validamente formata con almeno tre presenti. La *Commissione* si riunisce almeno una volta, l'anno, su convocazione del Presidente della *Commissione* o di uno dei suoi membri. La Commissione: assicura la qualità delle prestazioni, l'efficienza dei servizi nonché la promozione della cultura del Volontariato civile organizzato e professionista; tutela i principi teorici relativi alle discipline afferenti alle attività delle singole Associazioni componenti il Centro; cura l'aggiornamento didattico di tutti gli Aderenti al Centro e delle Associazioni componenti il Centro stesso; esprime parere vincolante sulle domande delle Associazioni e dei singoli che chiedono di

predisporre ricerche e svolgere attività didattiche e scientifiche nell'interesse del Centro; offre consulenze e pareri nei settori applicativi di intervento delle singole associazioni componenti il Centro si costituisce in Commissione di Esame di ingresso e di fine corso per i corsi eventualmente organizzati dal Centro esprimendo un giudizio in trentesimi sia su i titoli che sulle prove; tale giudizio è insindacabile. Il Presidente della Commissione è delegato a rilasciare tutte le relative certificazioni avallate dalla firma del Presidente del Centro. Qualora una Organizzazione componente il Centro o un Aderente intenda avviare un corso di addestramento per i propri soci o per soggetti esterni, è tenuta a darne comunicazione anche alla Commissione Scientifica e Didattica che esprime parere preventivo prima di trasmetterla al consiglio.

Articolo 37. L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (artt. 30 e 31 Codice del Terzo Settore).

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 38. Il Presidente del Centro sovrintende alle attività del Centro dando esecuzione alle delibere del Consiglio. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Centro in tutte le sue configurazioni giuridiche di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi; ha facoltà, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. In caso di indisponibilità viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 39. Il Direttore Operativo anima e dirige le attività del Centro.

Egli sovrintende al coordinamento di tutte le Associazioni componenti il Centro negli eventi di carattere generale che richiedono la loro mobilitazione congiunta in caso di indisponibilità viene sostituito dal Vicepresidente o da un consigliere all'uopo nominati dal Consiglio.

Articolo 40. Il Segretario provvede ai rapporti con le nuove Associazioni, alla tenuta della relativa documentazione e dei protocolli, alla predisposizione della modulistica e a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con tali operazioni; verifica e comunica le scadenze delle cariche sociali. In caso di indisponibilità viene sostituito dal Consigliere all' uopo nominato dal Consiglio.

Articolo 41. Il Tesoriere custodisce i fondi e redige i mandati di entrata, ed uscita, allegando ad essi le relative fatture od i titoli equipollenti; riscuote le quote *sociali*; è *responsabile della* tenuta della contabilità e del pagamento delle bollette e delle fatture; redige il bilancio preventivo - previsionale. Fornisce ogni informazione che gli venga richiesta dall'organo di controllo o dal revisore dei conti se nominati. In caso di indisponibilità viene sostituito dal Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio.

Articolo 42. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e il Direttore Operativo ed ha il compito di assicurare la continuità operativa del Centro. In caso di indisponibilità viene sostituito da altro Consigliere nominato all'uopo dal Consiglio .

Articolo 43. Il Presidente Onorario viene eletto all'unanimità dal Consiglio (presenti tutti i membri). Tale figura, con compiti essenzialmente rappresentativi ed unica per tutto il Centro, viene concessa alle personalità distinte nei vari campi sociali che apportino prestigio alle attività del Centro.

SEZIONE V - La Rivista del Centro

Articolo 44. Ai fini didattici, scientifici, divulgativi e proselitistici, il Centro può avvalersi, come organo ufficiale, di una Rivista periodica che, oltre alla normale distribuzione, è inviata alle Associazioni componenti il Centro (gratuitamente) e a tutte quelle che ne fanno richiesta.

Articolo 45. Il Direttore Editoriale (generale) della Rivista è nominato dal Consiglio tra i singoli aderenti. Tale Direttore risponde del suo operato al Consiglio ed è soggetto a verifica a cura della Commissione Scientifica e Didattica. Egli può delegare ad altri la sua funzione, nominare tra i componenti delle Associazioni del Centro o tra i singoli aderenti (o tra Soggetti esterni) le altre figure editoriali, giornalistiche e giuridiche, ovvero sostituirsi a queste in caso di indisponibilità. Parimenti curerà la gestione complessiva della testata, spettandogli la firma e legale rappresentanza della stessa per gli atti di ordinaria amministrazione. Tutte le suddette figure editoriali, giornalistiche e giuridiche sono a titolo gratuito (salvo gli eventuali rimborsi nei limiti di legge), ed hanno durata fino a revoca o dimissioni.

SEZIONE VI - Il patrimonio.

Articolo 46. Il patrimonio del Centro ovvero le risorse economiche per il funzionamento della propria attività sono costituite: dalle quote sociali; dai proventi di iniziative prese dal Centro nell'ambito dei loro scopi; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da contributi o donazioni da parte di Enti nazionali o internazionali, dello Stato, degli Enti Locali e dei privati; dalle apparecchiature, dai mezzi e dai materiali regolarmente acquistati e in possesso al Centro; da interessi maturati sui conti correnti del Centro o da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o da organismi comunitari o internazionali che possono essere acquistati dal Centro in caso di eccesso di liquidità; da fitti o subaffitti, locazioni o sublocazioni attive; da tutti i *diritti* legali, dalle autorizzazioni, dalle iscrizioni, dalle concessioni governative e privilegi vari ottenuti; da entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore.

Articolo 47. Ogni contribuzione finanziaria a favore del Centro deve essere fatta ordinariamente attraverso un conto corrente intestato al Centro. Il Presidente può stabilire per determinate circostanze apposite forme di pagamento che risulteranno le sole con potere liberatorio; parimenti egli, o un suo delegato, così come il Tesoriere, può rilasciare ricevute per le somme incassate - in Sede o fuori Sede - in nome e per conto del Centro.

Articolo 48. Qualsiasi spesa effettuata dagli associati (o da altri) a favore materiale del Centro, ma non preventivamente autorizzata - anche verbalmente - dal Consiglio si intende a tutti gli effetti non rimborsabile dal Centro. L'eventuale compensazione tra le spese sostenute a favore materiale del Centro e le quote associative purché essere concessa solo se la relativa autorizzazione è deliberata dal Consiglio e la successiva spesa comprovata da regolare fattura (o ricevuta) intestata al Centro.

Articolo 49. Sono ammessi i prestiti dei componenti del Centro a favore del Centro stesso, sempre che offerti a tasso zero e senza scadenza di resa.

Articolo 50. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SEZIONE VII - Disposizioni finali.

Articolo 51. Il Centro può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esso svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 52. Il Centro può provvedere a stipulare convenzioni con soggetti esterni per acquisizione agevolata di beni o servizi (fiscali, assicurativi, finanziari, di consulenza assimilati) per tutti i componenti delle singole Associazioni del Centro. Parimenti il Centro può provvedere all'esecuzione di attività generali di segreteria per tutti i suddetti soggetti: tesseramento, inserimento in ruolini delle Autorità competenti e attività assimilate.

Articolo 53. La tessera sociale e eventuali altre tessere o permessi di Autorità acquisite dai componenti il Centro come componenti del Centro stesso, devono essere riconsegnate al Presidente personalmente o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi alla perdita della qualifica di componente, qualunque ne sia la causa. Qualora il componente non ottemperi a questa disposizione, egli concede al Centro ampia facoltà di rivalsa a tutti gli effetti civili e penali, in particolare se il riconoscimento dell'Autorità che l'ha rilasciata è connesso alla permanenza dell'interessato nel Centro in qualità di componente.

Articolo 54. Sono ammessi ai corsi di formazione, di addestramento, di aggiornamento e di specializzazione del Centro nelle aree didattiche relative alle attività delle Associazioni componenti, i soggetti in grado di dimostrare una adeguata preparazione culturale, esperienziale e professionale pertinente alle suddette aree.

Articolo 55. Tutti i libri sociali e il materiale amministrativo contabile del Centro deve essere conservato presso la sede legale del Centro ovvero presso uno studio professionale esterno. Il responsabile di ogni libro sociale è il presidente dell'organo sociale a cui esso si riferisce, e il Segretario (in solido con il Presidente) relativamente al libro del Consiglio Direttivo, al libro delle Assemblee e a tutti gli altri libri sociali non pertinenti a organi sociali. Il registro volontari sarà tenuto dal Consiglio direttivo come il libro

soci. Tali libri potranno essere tolti da suddette sedi solo per il tempo strettamente necessario per i lavori dei vari organi e per le attività del Centro o per motivi di forza maggiore. Tutti i soci hanno diritto di consultare i libri sociali.

Articolo 56. L'uso dei beni, delle attrezzature, dei materiali e dei veicoli del Centro - salvo particolari accordi scritti o convenzioni - è consentito solo ai membri dei vari organi sociali e agli aventi diritto di partecipare all'Assemblea per motivi connessi alle finalità del Centro, e comunque dietro autorizzazione del Presidente o, in caso di emergenza, del Direttore Operativo.

Articolo 57. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Centro, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, deliberata dalla Assemblea che approva lo scioglimento, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 58. Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Vanni Angiolo, Carmelo Gambacorta Notaio.

Io sottoscritto Dottor GAMBACORTA CARMELO, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n.88, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7.3.2005 n.82.

Sansepolcro, 1° ottobre 2020

F.to: Gambacorta Carmelo Notaio



Firmato digitalmente da
CARMELO GAMBACORTA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AREZZO:80009780513